DETERMINA N. 156 IN DATA 20.12.2021

VISTA la dichiarazione con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le successive delibere con cui lo stato di emergenza è stato prorogato, ed in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, nonché l'art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 con i quali lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza ed attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria acquisendo, tra l'altro, ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale avvalendosi di soggetti attuatori e di società *in house* nonché delle centrali di acquisto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, conferendogli i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTO il richiamo contenuto nel disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/2020 ed all'art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Commissario Straordinario di adottare provvedimenti "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";

CONSIDERATO che la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi scaturenti dall'emergenza sanitaria in atto, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità;

VISTA la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. N. 3688/2020) che nel sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell'azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma, quanto peraltro contemplato dall'art. 30 del

D. Lgs. N. 50/2016, che il generale principio dell'economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA l'ordinanza n. 1/2021 con la quale il Commissario Straordinario, in ragione delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l'articolazione della precedente struttura di supporto alle attività di competenza commissariale;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato*;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "*Codice di comportamento dei pubblici dipendenti*";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DATO ATTO altresì che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSTATATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

TENUTO CONTO delle condizioni di somma urgenza dell'esecuzione della fornitura in parola che rendono opportuno procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale, come autocertificati dall'operatore economico aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta ivi incluse le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del menzionato decreto;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VERIFICATA altresì l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e verificata altresì l'osservanza delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal medesimo articolo 14;

CONSIDERATO quanto espresso dalla Comunicazione della Commissione Europea nel documento "*Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19*" (2020/C 108 I/01) in data 01 aprile 2020., la quale ha evidenziato quanto segue:

- *"… gli appalti in casi di estrema urgenza, consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario. Proprio per situazioni quali l'attuale crisi della Covid-19, che presenta un'urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell'UE non contengono vincoli procedurali";*
- "*come risulta dalla giurisprudenza della Corte (*Ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-352/12 del 20 giugno 2013, punti 50-52), *il richiamo all'urgenza eccezionale implica che la necessità dell'appalto deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile";*
- "*per rispondere alle esigenze immediate … delle istituzioni sanitarie in tempi molto brevi non può essere ragionevolmente messo in dubbio il nesso di causalità con la pandemia di Covid-19*";

PRESO ATTO della necessità di provvedere, con somma urgenza, al completamento della campagna vaccinale e, pertanto, a porre in essere tutte le attività necessarie a mantenere in efficienza l'Hub nazionale vaccini, realizzato presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, allo scopo di assolvere alla funzione di ricezione, conservazione, stoccaggio, preparazione e distribuzione delle dosi vaccinali;

PRESO ATTO che per la corretta conservazione dei vaccini è indispensabile il costante mantenimento della catena del freddo che viene realizzato attraverso l'utilizzo di impianti di raffreddamento criogenico e container (*"shelter"*) frigo;

TENUTO CONTO che gli impianti di raffreddamento e gli shelter frigo in funzione nel predetto Hub sono stati approvvigionati con contratti di noleggio di prossima scadenza, la cui interruzione o mancato rinnovo comporterebbe una soluzione di continuità nella catena logistica di distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale, con conseguente incremento del rischio per la popolazione;

PRESO ATTO che la Ditta SO.GE.SE S.R.L. fornitrice degli shelter frigo, ha in corso di esecuzione due commesse, la prima di n. 15 shelter, affidata dalla Struttura Commissariale protempore e la seconda di ulteriori n. 3 shelter, affidata da questa Struttura, entrambe con scadenza gennaio 2022;

CONSIDERATO che per le succitate commesse in corso di esecuzione la Struttura ha già corrisposto i costi fissi di approntamento/sanificazione/trasporto installazione e disinstallazione, pari ad un complessivo di € 70.150,00 (al netto di IVA) che non andrebbe a sostenere affidando nuovamente allo stesso fornitore;

PRESO ATTO dell'offerta commerciale della Ditta SO.GE.SE S.R.L. formulata in data 07/12/2021 con la quale la Società propone di estendere il nolo degli shelter frigo per il 2022, alle stesse condizioni di noleggio offerte nel 2021 (pari a € 882,08 cadauno al mese) escluso i costi fissi già sostenuti;

CONSIDERATO che l'affidamento della commessa alla suddetta Ditta consentirebbe,
- di continuare ad assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza;
- di non causare interruzioni al servizio di conservazione dei vaccini;
- di evitare di sostenere ulteriori costi fissi;

PREMESSO che la finalità del servizio è strettamente connessa all'attuazione del "Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19", la durata prevista del servizio di noleggio dei n. 18 shelter frigo è pari a 12 mesi, a partire dal 01/01/2022, e il costo complessivo per la fornitura in parola è stimato in € 190.529,28 (IVA ESENTE, ai sensi dell'art. 1, comma 453, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

DATO ATTO che la spesa trova imputabilità e copertura finanziaria nell'ambito delle risorse attestate sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19;

il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale in persona del Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO, ai sensi delle richiamate disposizioni

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di affidare il servizio di noleggio di n. 18 shelter frigo, per un importo complessivo pari ad **€ 190.529,28** (IVA esclusa) a favore della **SO.GE.SE S.r.l.**;
- di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a **0,00 €** ;
- di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;
- di dare atto che l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;
- di dare atto che l'amministrazione avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 1373, comma 2, codice civile, previa formale comunicazione scritta e con un preavviso da comunicarsi in un tempo ragionevole e comunque non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla data indicata nella comunicazione di recesso per la cessazione degli effetti del contratto;
- di dare atto che il contratto viene concluso in forma scritta, mediante scambio di lettera commerciale, in formato elettronico con sottoscrizione digitale, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a punto 2), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo all' impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti;
- di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che il numero CIG attribuito risulta essere il seguente: **9023640F48**;
- di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, non sussistono obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e sussistono obblighi informativi nei confronti del RPC, come indicati nel PTPC;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Magg. Maurizio Matteo VASCIARELLI di questa Struttura Commissariale, Direzione Operativa – Area Amministrativa, attese le dichiarazioni prodotte dallo stesso in merito all'insussistenza di conflitti di interesse e di incompatibilità degli incarichi;
- di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, visti gli artt. 31 e 101 del Codice degli appalti pubblici, del D.M. n. 49/2018 e della Linee guida n. 3 di ANAC, il Magg. Ciro APREA, Direttore Tecnico dell'Hub di Pratica di Mare;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ha l'obbligo di informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 30 giorni, esclusivamente dinanzi al TAR della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO)